



Dicastero:

Ordine pubblico e sicurezza, Difesa

Messaggio municipale:

NO. 1571

Oggetto:

Modifica convenzione per la partecipazione del Comune di Gordola ai costi di manutenzione del laghetto antincendio ubicato a Ditto, nel Comune di Cugnasco-Gerra

Modifica convenzione per la partecipazione del Comune di Gordola ai costi di manutenzione del laghetto antincendio ubicato a Ditto, nel Comune di Cugnasco-Gerra

Egregio signor Presidente del Consiglio Comunale,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio il Municipio sottopone per approvazione al Consiglio Comunale la modifica della convenzione tra il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena - 6516 Cugnasco e il Comune di Gordola - 6596 Gordola, per la partecipazione del Comune di Gordola ai costi di manutenzione del laghetto antincendio ubicato a Ditto, nel Comune di Cugnasco-Gerra.

Introduzione

- In data 17 ottobre 2016 il Consiglio Comunale approvava il MM 1344 con il quale concedeva il credito di fr. 130'300.- per il finanziamento della quota a carico del Comune di Gordola relativa alla realizzazione del laghetto antincendio sui Monti di Ditto.
- Nel 2018 il Consorzio ha messo in esercizio il nuovo laghetto antincendio ubicato a Ditto e destinato a garantire l'approvvigionamento idrico per gli elicotteri impiegati nello spegnimento di incendi nelle aree boscate delle valli del Carcale, Val Pesta e Riarena.
- Anche se lo stagno non necessita di una manutenzione particolare, era stata allestita una convenzione di utilizzazione per facilitare la gestione del manufatto, convenzione oggetto del MM 1536 - "Convenzione tra il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena - Cugnasco, e il Comune di Gordola, per la partecipazione del Comune di Gordola ai costi di manutenzione del laghetto antincendio a Ditto, Comune di Cugnasco-Gerra", e approvata dal Consiglio comunale in data 07 febbraio 2023.
- La convenzione, dopo regolare pubblicazione, e senza essere oggetto di ricorsi o di referendum, veniva sottoposta per approvazione alla Sezione degli enti locali SEL, la quale con decisione n. 5230 del 25 settembre 2023 approvava la convenzione, invitando le parti a modificare l'art. 9 durata della convenzione.

Proposta di modifica

Si richiama integralmente il preavviso del 23 agosto 2023 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico della SPASS, contenute nella decisione n. 5230 del 25 settembre 2023 della SEL, con la quale propongono una modifica dell'art. 9 riguardante la durata della convenzione:

visto il preavviso del 23 agosto 2023 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico della SPAAS (DT), secondo cui:

In merito alla convenzione in oggetto rileviamo un aspetto che riteniamo debba essere meglio disciplinato, ossia la durata della convenzione.

Nell'articolo 9 si indica che la durata della convenzione è "illimitata", e la disdetta potrebbe avvenire in qualsiasi momento in caso la vasca perda la sua funzione antincendio.

Demandiamo al vostro competente parere la conformità dell'assenza di una scadenza, suggerendo piuttosto una durata di 40 anni, analogamente alle infrastrutture di acquedotto come serbatoi e condotte. Superato questo termine la convenzione potrà essere rinnovata o modificata dalle parti;



e di seguito le osservazioni della Sezione degli enti locali SEL, contenute nella decisione n. 5230 del 25 settembre 2023, che conferma e sostiene la proposta dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico della SPASS, in particolare:

considerato come, secondo l'articolo 193a capoverso 2 LOC sulle convenzioni, esse devono contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta, si invitano le parti alla presente convenzione a voler introdurre nel documento (rivedendo l'art. 9) il termine di scadenza della stessa, con eventuale possibilità di rinnovo automatico per un ulteriore lasso di tempo in assenza di disdetta data da una delle parti nel termine di preavviso; disdetta che potrebbe anche intervenire per determinati motivi prima della scadenza prevista una volta trascorso un numero minimo di anni;

Con ris. mun. 3090 del 06 novembre 2023 il Municipio ha preavvisato favorevolmente la modifica come da proposta del Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, oggetto del presente messaggio, che di seguito riportiamo con indicato in rosso i cambiamenti:

9. Validità temporale della Convenzione

- 1) *La Convenzione ha una durata ~~illimitata~~ di 40 anni a contare dalla data di approvazione del Consiglio di Stato. In caso di mancanza di una disdetta da una delle due parti contraenti, la Convenzione si rinnova automaticamente e tacitamente per un ulteriore periodo di 10 (o 20) anni e così di seguito. La disdetta, seguendo la procedura applicata per l'adozione, deve avvenire con un preavviso di 12 mesi.*
- 2) *La Convenzione potrà essere disdetta anche prima della scadenza di cui al cpv. 1 ~~seguito la procedura applicata per l'adozione, da una delle parti contraenti~~, nel caso in cui la vasca perda la sua funzione di mezzo antincendio.*
- 3) *La disdetta nella situazione di cui al capoverso 2 ~~di questo articolo~~, potrà avvenire in qualsiasi momento e senza rispettare particolari termini di preavviso.*

Conclusioni

In conclusione si ritiene che la modifica sia giustificata, fatto riconosciuto anche da parte del Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, che comunque dovrà essere ancora oggetto di approvazione anche da parte della loro assemblea, e pertanto il Municipio auspica pertanto l'approvazione della modifica presentata.

Aspetti procedurali e formali

- A. Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alle Commissioni della Gestione e della Legislazione (articolo 68 LOC e art. 26 ROC).
- B. Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).
- C. Quoziente di voto: per l'approvazione degli articoli della concessione e della convenzione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (10) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).
- D. Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).



Sulla base delle considerazioni sopra esposte si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

- 1. È approvata la modifica dell'art. 9 "Validità temporale della Convenzione" della convenzione tra il Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena - Cugnasco, e il Comune di Gordola, rappresentato dal Municipio, per la partecipazione del Comune di Gordola ai costi di manutenzione del laghetto antincendio ubicato a Ditto, nel Comune di Cugnasco-Gerra, approvata dal Consiglio comunale con MM 1536 in data 07 febbraio 2023.**

Per il Municipio

Il Sindaco
f.to D. Vignuta

Il Segretario
f.to F. Lonni

Approvato con risoluzione municipale no. 3152 del 20 novembre 2023.
Va per esame alla Commissione della Gestione e della Legislazione